

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1197-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE COVIELLO)

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1993,
n. 71, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi
nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
e dal **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**
di concerto con il **Ministro del tesoro**
e col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(V. Stampato Camera n. 2436)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 aprile 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 1993*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	6
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto di cui si propone la conversione in legge contiene disposizioni in materia di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, già presenti in sei successivi decreti non convertiti in legge.

Le imprese hanno già tenuto conto nei loro bilanci della fiscalizzazione e degli sgravi contributivi essendo intervenuti provvedimenti legislativi che hanno decretato la continuità delle agevolazioni. Se il Parlamento non dovesse convertire il decreto in esame in via definitiva, le imprese dovrebbero corrispondere all'INPS l'intera contribuzione per i lavoratori occupati e sostenuti dall'incentivazione fiscale e contributiva.

Le forze sociali e il mondo imprenditoriale hanno sollecitato il Parlamento per il varo di questa normativa che dovrebbe confermare fino al 31 maggio 1993 i benefici fiscali e contributivi a favore delle imprese ubicate nel Sud e nel Centro-Nord.

Il provvedimento è inoltre massimamente utile per frenare la tendenza all'espulsione dal lavoro di una consistente aliquota di occupati. Questo fenomeno richiede certamente la revisione degli strumenti legislativi per rendere più elastico il mercato del lavoro; ma richiede anche la permanenza di quegli incentivi che rendano conveniente per l'impresa il mantenimento della manodopera occupata o, in caso di ampliamento di programmi, la nuova assunzione di lavoratori.

L'obiettivo quindi è quello di sostenere livelli occupazionali, incentivare nuove assunzioni, dare attuazione agli accordi intervenuti tra Governo e parti sociali in materia di costo del lavoro.

Il decreto, infatti, dà attuazione al protocollo sottoscritto tra il Governo e le parti sociali il 10 dicembre 1991; intesa raggiunta per consentire fra l'altro il varo di

interventi urgenti per la lotta all'inflazione e per realizzare una maggiore competitività nel sistema produttivo italiano.

Con questo provvedimento si prevede di ridurre di un punto percentuale il costo del lavoro, mediante la riduzione degli oneri sociali che il sistema di imprese paga al Servizio sanitario nazionale.

Nel merito, il decreto si compone essenzialmente di una prima parte sugli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, e di una seconda sulla fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese ubicate sull'intero territorio nazionale. Rispetto alle precedenti versioni, si aggiungono due articoli di cui uno relativo all'applicabilità dei predetti benefici alle imprese artigiane e l'altro di modifica del decreto-legge n. 338 del 1989.

Sgravi contributivi nel Mezzogiorno

Il decreto affronta questa materia richiamando la normativa sugli interventi nel Sud, che prevede uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS da parte delle aziende industriali che impiegano dipendenti nel territorio meridionale.

Innanzitutto si è provveduto a differire la normativa scaduta il 30 novembre 1991; tutti gli sgravi contributivi in essere a questa data sono prorogati al 31 maggio 1993.

Si introducono tuttavia due essenziali modifiche:

1) innanzitutto si riduce dall'8,5 per cento al 7,5 per cento lo sgravio generale del contributo a carico dei datori di lavoro per i lavoratori occupati in imprese industriali ed artigiane;

2) per i lavoratori nuovi assunti tra il 1° dicembre 1991 e il 31 maggio 1993, ad incremento oggettivo dell'occupazione nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, si introduce uno sgravio

totale dei contributi a carico dei datori di lavoro dovuti all'INPS, per il periodo di un anno dalla data di assunzione.

Si stabilisce poi l'ammortamento decennale dei rimborsi da effettuare a titolo di sgravio contributivo alle aziende che ne erano state precedentemente escluse, regolando in tal modo gli effetti conseguenti alla sentenza n. 261 del 1991 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 18, comma secondo, della legge n. 1089 del 1968, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzioni contro la disoccupazione involontaria.

Si prevedono poi norme per la trasparenza amministrativa e per evitare indebite utilizzazioni di benefici; infatti, la somma dei contributi dovrà essere versata dallo Stato all'INPS sulla base di una apposita rendicontazione ripartita per ambito provinciale e per singoli codici economici ISTAT fatti propri dall'INPS.

L'onere complessivo, relativamente alla conferma degli sgravi contributivi, con riferimento al periodo di paga in corso al 30 novembre 1992, è di lire 4.725 miliardi per il 1994 e di lire 2.941 miliardi per il 1995. Con riferimento al periodo di paga successivo, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 3.645 miliardi per l'anno 1995.

Fiscalizzazione degli oneri sociali

La seconda parte del decreto riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali in attuazione degli accordi tra il Governo e le parti sociali in materia di costo del lavoro, ampliando la fiscalizzazione degli oneri sociali per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1993.

La fiscalizzazione riguarda la riduzione del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale a norma della legge finanziaria n. 67 del 1988, corrispondente ad una aliquota contributiva pari al 10,5 per cento (di cui il 9,6 per cento a carico del datore di

lavoro) per le imprese beneficiarie della fiscalizzazione.

La norma prevede un'articolata incentivazione:

1) per le imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturieri ed estrattivi, per le imprese impiantistiche del settore armatoriale e dell'autotrasporto ubicate nel Centro-Nord si ha un ulteriore abbassamento del contributo al Servizio sanitario nazionale pari all'1,44 per cento mentre per quelle operanti nel Mezzogiorno la riduzione è dell'1,40 per cento;

2) per le imprese turistiche e commerciali con più di 15 dipendenti ed assimilati la riduzione è dell'1 per cento;

3) per le imprese commerciali aventi tra 8 e 15 dipendenti, per le imprese artigiane nei settori di pulizia, lavanderia, tintoria ed affini, per i laboratori di parrucchiere ed istituti di bellezza è prevista una riduzione dell'1 per cento;

4) nel settore edile si prevede una riduzione dello 0,40 per cento, che varrà tuttavia a partire dal 1° gennaio 1993.

Il decreto conferma l'esclusione dalla riduzione del contributo per quelle imprese che contravvengano alle norme vigenti in materia previdenziale ed ambientale o retribuiscano i dipendenti al di sotto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali.

In Commissione lavoro, principalmente nel corso dell'esame dei precedenti decreti sulla materia, si è sviluppato un interessante ed appassionato dibattito sulla permanenza degli incentivi dello Stato alle attività produttive del Mezzogiorno. La posizione contraria a tali incentivi non solo trascura i principi di solidarietà ma deriva da una non approfondita conoscenza delle relazioni economico-sociali ed in particolare delle interdipendenze economico-strutturali tra il sistema industriale del Nord e quello del Sud del Paese.

Dai dati a nostra disposizione si rileva come gli sgravi degli oneri sociali vadano a compensare il divario di produttività dell'industria meridionale nei confronti del sistema industriale europeo, divario che

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

permane ancora consistente ed è misurato intorno a 20 punti percentuali per l'industria di trasformazione.

L'eliminazione del sostegno metterebbe fuori mercato una parte considerevole dell'apparato produttivo meridionale.

Il provvedimento opera dunque all'interno di una strategia che riporta equità a livello delle fondamenta produttive di tutte le imprese del Paese ed è particolarmente utile per la tenuta della gracile struttura produttiva del Sud e per rilanciare la competitività delle attività produttive del Centro-Nord. Non può dunque essere annoverato tra quei provvedimenti di natura assistenziale che non risolvono i molti problemi del Paese.

Deve essere infine segnalato che il Governo ha inteso dare concreta risposta alle censure e ai rilievi di legittimità formulati dalla CEE nei confronti degli sgravi fiscali e contributivi, considerati aiuti alla gestione delle aziende e, quindi, distorsivi del principio della libera concorrenza. Il Governo ha cioè dichiarato conclusa l'attuale esperienza degli sgravi, fissando un termine definitivo alla loro perpetuazione e dandosi esplicitamente il preciso obiettivo, al comma 4 dell'articolo 1, di dotarsi nel breve periodo di criteri per la revisione degli interventi a sostegno dell'occupazione, in sintonia con gli indirizzi comunitari.

COVIELLO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

5 maggio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

5 maggio 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il provvedimento, dichiara, per quanto di competenza, il proprio nulla
osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 383, 19 novembre 1992, n. 442, e 18 gennaio 1993, n. 12.

Decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22 marzo 1993.

**Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno
e di fiscalizzazione degli oneri sociali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Sgravi contributivi per il Mezzogiorno)

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30

novembre 1991 per le assunzioni verificatesi fino al 30 novembre 1992 e da quest'ultima data per gli altri casi, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1991, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato nel pieno rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono determinati criteri per la revisione degli interventi a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della loro compatibilità con gli indirizzi comunitari.

5. Per le finalità del presente articolo, con riferimento al periodo di paga in corso fino al 30 novembre 1992, è autorizzata la spesa di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2, e di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.941 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico della proiezione per i medesimi anni del capitolo 3668 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993.

6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con riferimento al periodo di paga successivo al 30 novembre 1992, è autorizzata la spesa di lire 3.645 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il

medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Gli sgravi contributivi di cui al presente articolo sono limitati alle unità produttive site nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed esclusivamente per le attività svolte nei territori medesimi.

Articolo 2.

(Fiscalizzazione oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-bis del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993.

Articolo 3.

(Benefici alle imprese artigiane)

1. Per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 è subordinato all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.

Articolo 4.

(Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389)

1. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

«10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e si applica anche ai periodi anteriori a tale data qualora il datore di lavoro provveda all'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 9, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 338 del 1989, entro il termine perentorio di sessanta giorni assegnato dall'INPS.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1993.

SCÀLFARO

AMATO - CRISTOFORI - BARUCCI -
ANDREATA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO